

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO –ROMA

SEZ. TERZA BIS

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

DI CUI AL RICORSO N. 12187/2019 R.G.

Per i Sigg.ri

COGNOME	NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE	RESIDENZA
BARONE	PATRIZIA	Palermo (PA)	21.01.1970	BRNPRZ70A61G273E	Santa Flavia (PA)
CAMPISI	ANGELA	Caracas (Venezuela)	23.09.1963	CMPNGL63P63Z614N	Galati Mamertino (ME)
FIANDACA	MONICA	Palermo (PA)	05.08.1972	FNDMNC72M45G273Q	Bagheria (PA)
IMPERIALE	FRANCESCO	Partinico (PA)	01.10.1967	MPRFNC67R01G348E	Palermo (PA)
MARINI	CHIARA	Piacenza (PC)	06.07.1973	MRNCHR73L46G535N	Massalengo (LO)
MILITELLO	GIOVANNA	Palermo (PA)	07.07.1972	MLTGNN72L47G273V	Villabate (PA)
RINNA	FRANCESCA	Latina (LT)	14.02.1975	RNNFNC75B54E472Z	Frosinone (FR)
RISI	GIULIANO	Frosinone (FR)	24.12.1973	RSIGLN73T24D810H	Frosinone (FR)
SORIANI	GUIDO	Palermo (PA)	19.08.1971	SRNGDU71M19G273J	Casteldaccia (PA)
TINÈ	GIUSEPPA	Floridia (SR)	03.04.1965	TNIGPP65D43D630O	Floridia (SR)

rappresentati e difesi, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'avv. Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S – francescoleone@pec.it; fax 091/7722955), dall'avv. Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D – simona.fell@pec.it; fax 091/7722955), e dall'avv. Tiziana De Pasquale (C.F. DPSTZN82L60G273Q – tizianadepasquale@pec.it; fax 091/7722955), ed elettivamente domiciliati presso il loro studio, sito in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3, giuste procure alle liti rilasciate su fogli separati ma materialmente congiunti al ricorso introduttivo

CONTRO

- il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (C.F. 80185250588), in persona del Ministro e legale rappresentante *p.t.*, domiciliato in Roma, Viale Trastevere, n. 76/A, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

E NEI CONFRONTI

- della Sig.ra ORONI MAURA, indicata al n. 3418 dell'elenco allegato al Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca prot. n. m_pi.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.R. 0000986.06-08-2020;

- del Sig. ANNOLFI ALESSIO MARIO, indicato al n. 3419 dell'elenco allegato al Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca prot. n. m_pi.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTAMENTALI.R. 0000986.06-08-2020;

- della Sig.ra SCHIRINZI ELISABETTA, indicata al n. 3420 dell'elenco allegato al Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca prot. n. m_pi.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTAMENTALI.R. 0000986.06-08-2020;

PER L'ANNULLAMENTO,

PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

- del decreto del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (prot. n. m_pi.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTAMENTALI.R.0000986.06-08-2020) con il quale è stata rettificata la graduatoria generale nazionale, per merito e titoli, del corso-concorso per Dirigenti Scolastici bandito con il D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale *"Concorsi ed esami"*) n. 90 del 24 novembre 2017 – allegata al Decreto in parola - nella parte in cui non include i nominativi degli odierni ricorrenti nell'elenco dei vincitori della procedura concorsuale per non avere superato essi la prova scritta;
- di ogni altro atto presupposto, conseguenziale o comunque connesso

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO E LA CONDANNA DELL'AMMINISTRAZIONE INTIMATA

a disporre una riedizione delle prove orali, mediante la predisposizione di prove suppletive o di qualsiasi tipo di misura idonea a tal fine.

Si premette in

FATTO

1) Parte ricorrente, con ricorso straordinario poi trasposto presso codesto Ecc.mo Collegio (R.G. n. 12187/2019), ha chiesto l'annullamento previa sospensione dell'efficacia:

- del Decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca prot. n. 395, pubblicato sul sito internet di tale Ministero in data 27/03/2019, con il quale sono stati approvati e pubblicati, a seguito delle prove scritte tenutesi il 18.10.2018 ed il 13.12.2018, la graduatoria e l'elenco nominativo dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del citato corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento

di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali nella parte in cui non include i nominativi degli odierni ricorrenti;

- del Provvedimento o dei provvedimenti con i quali gli odierni ricorrenti sono stati illegittimamente esclusi dalle prove orali del corso concorso nazionale per il reclutamento di Dirigenti Scolastici bandito con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017;

- del D.M. 3 agosto 2017 n. 138, recante «*Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica*»;

- della nota dirigenziale della Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. AOODGPER. REGISTRO UFFICIALE.U. 0041127 del 18 settembre 2018 (pubblicata sul sito dell'Ente in data 25 settembre 2018), con la quale venivano comunicate le indicazioni generali per lo svolgimento della prova scritta computerizzata del corso-concorso *de quo*;

- delle Istruzioni operative per lo svolgimento della prova scritta, pubblicate sul sito dell'Ente in data 12 ottobre 2018;

- dell'Avviso prova scritta regione Sardegna. Corso – concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali (Decreto Direttoriale protocollo 1259 del 23 novembre 2017) pubblicato sul sito del MIUR in data 30/10/2018;

- dell'Avviso relativo alla prova scritta del corso- concorso per dirigenti scolastici per la regione Sardegna pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 9 novembre 2018, con il quale l'Amministrazione resistente ha fissato la data per lo svolgimento della prova scritta limitatamente ai candidati precedentemente assegnati alle sedi di esame della Regione Sardegna, per il giorno 13 dicembre 2018;

- dei Provvedimenti recanti i calendari della prova orale con il quale l'Amministrazione resistente ha comunicato le date ed i luoghi in cui si svolgeranno le prove orali del corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici;

- del decreto della Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 2080 del 31 dicembre 2018, recante l'istituzione delle Sotto-Commissioni, nella parte in cui nomina componenti delle Sotto-Commissioni in patente situazione di incompatibilità;

- del decreto direttoriale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. AOODPIT. REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.R. 0001105 del 19 luglio 2018, recante la

nomina dei componenti effettivi e supplenti e dei componenti aggregati di lingua della Commissione esaminatrice del corso-concorso *de quo*, nonché dei successivi decreti di nomina dei componenti delle Sottocommissioni esaminatrici, successivamente rettificati per plurime sostituzioni;

- dei sottesi Verbali delle Commissioni Esaminatrici conosciuti, con cui sono stati individuati i criteri di assegnazione dei punteggi delle prove scritte di cui all'art. 8 del Bando di concorso;

- del verbale, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stata disposta l'assegnazione delle prove scritte a ciascuna Sottocommissione per la correzione e conseguente assegnazione dei punteggi;

- del verbale del Nucleo dei Carabinieri, presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, del 26 marzo 2019, recante descrizione delle operazioni di scioglimento dell'anonimato relative alle prove scritte del corso-concorso *de quo* con abbinamento informatizzato dell'elaborato a ciascun candidato;

- di ogni altro atto presupposto, conseguenziale o comunque connesso, ivi compreso il testo delle domande e delle risposte della prova scritta, nonché dei verbali delle relative operazioni delle Commissioni.

2) In data 6.08.2020, l'Amministrazione resistente ha pubblicato sul proprio sito web il Decreto del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico (prot. n. m_pi.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.R. 0000986.06-08-2020) con il quale è stata rettificata la graduatoria generale nazionale, per merito e titoli, della procedura concorsuale in esame – allegata al Decreto in parola - nella quale non figurano i nominativi degli odierni ricorrenti in quanto questi non hanno superato la prova scritta;

3) Pertanto, gli odierni ricorrenti hanno interesse a impugnare il decreto e la graduatoria in questione con il presente ricorso per motivi aggiunti per i medesimi motivi di diritto individuati nel ricorso introduttivo, che qui si trascrivono integralmente:

“ILL.MO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

RICORSO STRAORDINARIO EX ART. 8 D.P.R. 1199/1971

per i sigg.

COGNOME	NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE	RESIDENZA
BARONE	PATRIZIA	Palermo (PA)	21.01.1970	BRNPRZ70A61G 273E	Santa Flavia (PA)

CAMPISI	ANGELA	Caracas (Venezuela)	23.09.1963	CMPNGL63P63Z 614N	Galati Mamertino (ME)
CARETTO	MARIA CONCETT A	Salice Salentino (LE)	18.05.1965	CRTMCN65E58 H708G	Porto Cesareo (LE)
CORONA	RITA	Palermo (PA)	09.02.1972	CRNRTI72B49G2 73U	Trabia (PA)
FIANDACA	MONICA	Palermo (PA)	05.08.1972	FNDMNC72M45 G273Q	Bagheria (PA)
GUIDACE	MARIA ROSA	Benestare (RC)	18.03.1972	GDCMRS72C58 A780F	Benestare (RC)
IMPERIALE	FRANCES CO	Partinico (PA)	01.10.1967	MPRFNC67R01G 348E	Palermo (PA)
MARINI	CHIARA	Piacenza (PC)	06.07.1973	MRNCHR73L46 G535N	Massalengo (LO)
MILITELLO	GIOVANN A	Palermo (PA)	07.07.1972	MLTGNN72L47 G273V	Villabate (PA)
MILLIMAG GI	MARCELL A	Messina (ME)	16.01.1960	MLLMCL60A56F 158W	Messina (ME)
RINNA	FRANCES CA	Latina (LT)	14.02.1975	RNNFNC75B54E 472Z	Frosinone (FR)
RISI	GIULIAN O	Frosinone (FR)	24.12.1973	RSIGLN73T24D8 10H	Frosinone (FR)
SORIANI	GUIDO	Palermo (PA)	19.08.1971	SRNGDU71M19 G273J	Casteldaccia (PA)
TINE'	GIUSEPPA	Floridia (SR)	03.04.1965	TNIGPP65D43D 630O	Floridia (SR)

rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in calce al presente atto, dall' avv. Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S – francescoleone@pec.it; fax 0917794561), dall'avv. Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D – simona.fell@pec.it; fax 0917794561) e dall'avv. Tiziana De Pasquale (C.F. DPSTZN82L60G273Q – tizianadepasquale@pec.it; fax 0917794561) ed elettivamente domiciliati presso il loro studio, sito in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3, 00186, i quali dichiarano di volere ricevere le comunicazioni e gli avvisi di cancelleria al fax 0917794561, ovvero ai seguenti indirizzi pec: francescoleone@pec.it; simona.fell@pec.it; tizianadepasquale@pec.it;

CONTRO

- il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore;

E NEI CONFRONTI

- del sig. ZUPPARDO CARRATELLO GERLANDO, indicato al n. 3793 dell'elenco allegato al Decreto del

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. AOODPIT 395 DEL 27/03/2019

- della sig.ra ZURRIDA VANDA, indicata al n. 3794 dell'elenco allegato al Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. AOODPIT 395 DEL 27/03/2019

- della sig.ra ZURZOLO VITTORIA PAOLA indicata al n. 3795 dell'elenco allegato al Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. AOODPIT 395 DEL 27/03/2019

PER L'ANNULLAMENTO,

PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

- del Decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca prot. n. 395, pubblicato sul sito internet di tale Ministero in data 27/03/2019, con il quale sono stati approvati e pubblicati, a seguito delle prove scritte tenutesi il 18.10.2018 ed il 13.12.2018, la graduatoria e l'elenco nominativo dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del citato corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali nella parte in cui non include i nominativi degli odierni ricorrenti;

- del Provvedimento o dei provvedimenti con i quali gli odierni ricorrenti sono stati illegittimamente esclusi dalle prove orali del corso concorso nazionale per il reclutamento di Dirigenti Scolastici bandito con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017;

- del D.M. 3 agosto 2017 n 138, recante «Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica»;

- della nota dirigenziale della Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. AOODGPER. REGISTRO UFFICIALE.U. 0041127 del 18 settembre 2018 (pubblicata sul sito dell'Ente in data 25 settembre 2018), con la quale venivano comunicate le indicazioni generali per lo svolgimento della prova scritta computerizzata del corso-concorso de quo;

- delle Istruzioni operative per lo svolgimento della prova scritta, pubblicate sul sito dell'Ente in data 12 ottobre 2018;

- dell'Avviso prova scritta regione Sardegna. Corso – concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali (Decreto Direttoriale protocollo 1259 del 23 novembre 2017) pubblicato sul sito del MIUR in data 30/10/2018;

- dell'Avviso relativo alla prova scritta del corso- concorso per dirigenti scolastici per la regione Sardegna pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 9 novembre 2018, con il quale l'Amministrazione resistente ha

fissato la data per lo svolgimento della prova scritta limitatamente ai candidati precedentemente assegnati alle sedi di esame della Regione Sardegna, per il giorno 13 dicembre 2018;

- dei Provvedimenti recanti i calendari della prova orale con il quale l'Amministrazione resistente ha comunicato le date ed i luoghi in cui si svolgeranno le prove orali del corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici;

- del decreto della Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 2080 del 31 dicembre 2018, recante l'istituzione delle Sotto-Commissioni, nella parte in cui nomina componenti delle Sotto-Commissioni in patente situazione di incompatibilità;

- del decreto direttoriale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. AOODPIT. REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI .R. 0001105 del 19 luglio 2018, recante la nomina dei componenti effettivi e supplenti e dei componenti aggregati di lingua della Commissione esaminatrice del corso-concorso de quo, nonché dei successivi decreti di nomina dei componenti delle Sottocommissioni esaminatrici, successivamente rettificati per plurime sostituzioni;

- dei sottesi Verbali delle Commissioni Esaminatrici conosciuti, con cui sono stati individuati i criteri di assegnazione dei punteggi delle prove scritte di cui all'art. 8 del Bando di concorso;

- del verbale, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stata disposta l'assegnazione delle prove scritte a ciascuna Sottocommissione per la correzione e conseguente assegnazione dei punteggi;

- del verbale del Nucleo dei Carabinieri, presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, del 26 marzo 2019, recante descrizione delle operazioni di scioglimento dell'anonimato relative alle prove scritte del corso-concorso de quo con abbinamento informatizzato dell'elaborato a ciascun candidato;

- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ivi compreso il testo delle domande e delle risposte della prova scritta, nonché dei verbali delle relative operazioni delle Commissioni.

Si premette, in

FATTO

Con Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico del MIUR del 23 novembre 2017, pubblicato sulla G.U. n. 90 del 24.11.2017, è stato indetto il corso-concorso selettivo nazionale, per esami e titoli, organizzato su base regionale, per il reclutamento di n. 2.416 dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche, inclusi i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, cui ha partecipato parte ricorrente.

La prova scritta del concorso di cui è causa, come da avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 73/2018 dall'Amministrazione resistente, si è svolta in data 18 ottobre 2018, alle ore 10,00 e, limitatamente ai candidati precedentemente assegnati alle sedi di esame della regione Sardegna, nella diversa data del 13 dicembre 2018, alle ore 10,00, in ragione delle intemperie di particolare intensità evidenziate nell'ordinanza n. 62 del 17/10/2018 del Sindaco del Comune di Cagliari.

Ciò posto, lo svolgimento delle prove scritte della procedura concorsuale in questione è stato inficiato da illegittimità che hanno notevolmente contribuito a ledere la posizione giuridica di parte ricorrente.

Ci si riferisce, segnatamente, alla violazione dei principi che governano il regolare svolgimento delle procedure concorsuali, primo tra tutti il principio dell'anonimato.

Nella specie, per il tramite dell'impugnata nota dirigenziale della Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. AOODGPER. REGISTRO UFFICIALE.U. 0041127 del 18 settembre 2018 (pubblicata sul sito dell'Ente in data 25 settembre 2018), sono state comunicate ai candidati le indicazioni relative allo svolgimento della prova scritta computerizzata.

*In particolare, la nota in analisi ha previsto che "Al termine della prova scritta, il responsabile tecnico d'aula si reca sulle singole postazioni e sblocca l'inserimento del codice personale anonimo. Il candidato **alla presenza del responsabile tecnico d'aula** inserisce nell'apposito form presentato dall'applicazione il codice personale anonimo e firma sul modulo cartaceo del codice personale anonimo la conferma di corretto inserimento."*

Pertanto, al termine della prova è stato richiesto a ciascun candidato, per sbloccare la postazione e chiudere il software, di inserire il codice personale in presenza e sotto il diretto controllo del responsabile tecnico d'aula.

Dalla necessità di attendere la presenza del responsabile tecnico d'aula è derivata, quale diretta conseguenza, la conoscibilità da parte dello stesso del codice personale anonimo, inserito dal candidato sotto il suo diretto controllo, alterando le garanzie di riservatezza alla cui tutela le procedure concorsuali sono preordinate.

Tale circostanza ha determinato, inevitabilmente, la lesione dei principi di trasparenza, par condicio e legittimo affidamento dei partecipanti alla prova.

A ciò deve aggiungersi l'illegittima composizione della Commissione chiamata a definire i criteri di valutazione dei candidati.

Difatti, come si avrà modo di osservare in diritto, l'art. 16, co. 2, D.M. 3 agosto 2017 n. 138, ha statuito espressamente che i componenti dell'organismo tecnico, tra l'altro, «non debbono svolgere, o aver svolto

nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici»; inoltre, «non possono essere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti sindacali [...]; ne' esserlo stati nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso.”».

L'organo tecnico, riunitosi in seduta plenaria in data 25/01/2019 con la partecipazione non solo dei membri della Commissione centrale, ma anche dei componenti e/o rappresentanti delle singole Sotto-Commissioni, ha provveduto all'individuazione dei criteri di valutazione dei candidati.

Tuttavia, l'organo in questione risultava composto da taluni membri in condizioni di incompatibilità e/o in conflitto di interessi, i quali non avrebbero potuto essere destinatari di alcuna nomina.

Nella specie, con decreto direttoriale della Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 2080 del 31 dicembre 2018, sono stati illegittimamente nominati quali componenti dell'organo tecnico preposto alla valutazione dei candidati le dott.sse Elisabetta Davoli e Francesca Busceti, rispettivamente in seno alla 11° e alla 18° Sotto-Commissione, e il dott. Angelo Francesco Marcucci, nella 12° Sotto-Commissione.

Non può essere trascurato, in particolare, che la dott.ssa Elisabetta Davoli e la dott.ssa Francesca Busceti hanno svolto attività di formazione nel corso dell'anno precedente all'indizione del concorso.

Tale circostanza contrasta con la necessità di evitare di avvantaggiare i candidati che hanno seguito corsi di preparazione al concorso, i quali potrebbero beneficiare della presenza di un loro docente in commissione.

Con riguardo al Dott. Francesco Marcucci, al momento del conferimento dell'incarico risultava essere (e lo è tuttora) il Sindaco del Comune di Alvoignano, in Provincia di Caserta: conseguentemente, in quanto organo elettivo, non poteva essere nominato in alcuna commissione esaminatrice per pubblici concorsi di reclutamento, secondo quanto previsto dall'art. 35, co. 3, lett. e), D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, e dall'art. 9, co. 2, d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487.

Tale situazione ha determinato un grave pregiudizio nella sfera giuridica di parte ricorrente, la quale, in maniera del tutto illegittima, è stata esclusa dalla partecipazione alle prove orali del concorso di cui è causa, in ulteriore violazione del principio di trasparenza e malgrado tutte le illegittimità perpetrate dal Ministero resistente che hanno inficiato il buon andamento della procedura concorsuale.

Gli atti impugnati sono illegittimi e gravemente lesivi delle posizioni giuridiche soggettive di parte ricorrente, che, conseguentemente, ne chiede l'annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari, per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L. 241/1990 E DELLA LEX SPECIALIS DI CONCORSO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'ANONIMATO - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COSTITUZIONE – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35, COMMA 3, DEL D. LGS. 165/2001- ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA, INGIUSTIZIA MANIFESTA E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.

A mente dell'art. 1 della Legge sul procedimento amministrativo, "L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di [...] imparzialità, di pubblicità e di trasparenza [...]".

Tali principi, opportunamente richiamati dalla Legge sul procedimento, sono strettamente correlati al rispetto del principio dell'anonimato, che nel caso di specie appare compromesso.

Come osservato in punto di fatto, con nota dirigenziale della Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. AOODGPER. REGISTRO UFFICIALE.U. 0041127 del 18 settembre 2018, sono state comunicate le indicazioni generali per lo svolgimento della prova scritta computerizzata del corso-concorso de quo.

In particolare, è stata prevista l'estrazione, da parte del candidato, di un codice personale anonimo, nonché la consegna allo stesso di una busta internografata e di un modulo anagrafico.

Tuttavia, il codice personale era oggettivamente conoscibile prima dell'assegnazione alle Commissioni, in quanto inserito dal candidato per sbloccare la propria postazione e per chiudere il software, alla presenza e sotto il diretto controllo del responsabile tecnico d'aula.

*Sulla base della nota in questione, "al termine della prova scritta, il responsabile tecnico d'aula si reca sulle singole postazioni e sblocca l'inserimento del codice personale anonimo. Il candidato **alla presenza del responsabile tecnico d'aula** inserisce nell'apposito form presentato dall'applicazione il codice personale anonimo e firma sul modulo cartaceo del codice personale anonimo la conferma di corretto inserimento."*

Pertanto, il codice personale, inserito nel form alla presenza del responsabile, era riconoscibile dallo stesso, in aperta violazione del principio dell'anonimato.

Com'è noto, il citato principio, che trova doverosa applicazione anche relativamente al concorso in esame, garantisce che gli atti riferibili ai candidati non siano riconoscibili e oggettivamente attribuibili a ciascuno di essi.

Ciò costituisce diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza (art. 3 Cost.), del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), traducendosi, a livello normativo, in regole che vincolano rigidamente il comportamento di quest'ultima, imponendole una serie minuziosa di cautele e accorgimenti, in ossequio alla ratio legis di qualificare la garanzia e l'effettività dell'anonimato quale elemento costitutivo dell'interesse pubblico primario al cui perseguimento tali procedure selettive sono preordinate.

Come evidenziato dal Consiglio di Stato, "Nelle procedure concorsuali l'esigenza di assicurare il rispetto effettivo del principio costituzionale del pubblico concorso e la regola fondamentale dell'anonimato ad esso sottesa costituiscono la base di un dovere indefettibile per l'amministrazione che le impone di utilizzare, in conformità alla condotta tipica definita a livello normativo, buste all'interno delle quali i concorrenti inseriscono i dati identificativi, materialmente tali da non consentire nemmeno astrattamente che la commissione o altri possano, in qualunque condizione ambientale, leggere i dati identificativi dei concorrenti stessi fino al momento procedimentale dedicato all'apertura delle buste." (Cons. Stato, sent. n. 3747 del 4 luglio 2013).

Qualora l'amministrazione si discosti dall'osservanza di tali regole, si determina una illegittimità rilevante e insanabile, venendo in rilievo una condotta già implicitamente considerata come offensiva in quanto connotata dall'attitudine a porre in pericolo, o anche soltanto minacciare, il bene protetto dalle regole stesse (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. n. 26 del 2013).

Inoltre, merita di essere condiviso il recente arresto giurisprudenziale in base al quale la tutela dell'anonimato deve ricevere un'applicazione oggettiva, "... sicchè il giudizio non deve essere condotto sino al punto di accertare se il riconoscimento si sia effettivamente verificato, bastando all'uopo la verifica della semplice potenzialità del suo avverarsi, trattandosi di una situazione che potrebbe essere assimilata a quella di "pericolo oggettivo" [...], con l'ulteriore precisazione che è del tutto irrilevante che la violazione, anche potenziale, dell'anonimato sia o meno avvenuto ad opera del candidato, di un membro della Commissione, dell'Amministrazione stessa o di un terzo estraneo, poiché l'applicazione oggettiva delle norme, per il soddisfacimento dell'interesse primario già tratteggiato, fa sì che la violazione della segretezza renda ex se illegittima la procedura» (T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, n. 1528 del 28 agosto 2008; Consiglio di Stato, Sezione V, 2 marzo 2000 n. 1071).

Come, altresì, precisato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, la violazione della regola dell'anonimato comporta "un'illegittimità da pericolo astratto e presunto" (cfr. Consiglio di Stato, sent. n. 3747 del 2013), posto che "nelle prove scritte dei pubblici concorsi o nelle pubbliche selezioni di stampo comparativo una violazione non irrilevante della regola dell'anonimato da parte della Commissione determina

de iure la radicale invalidità della graduatoria finale, senza necessità di accertare in concreto l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione." (Cons. Stato, Ad. Plen., n. 26/2013).

Nella vicenda in questione, è agevolmente verificabile che le particolari modalità di svolgimento della prova non abbiano fornito sufficienti garanzie per l'anonimato della prova e dei candidati, violando i principi che informano la materia concorsuale. Ciò costituisce vizio del procedimento e del provvedimento, che ne inficia la legittimità.

A ciò si aggiunga quanto direttamente richiesto dall'art. 35, comma 3, del D. Lgs. 165/2001, nella parte in cui prevede che "Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano [...]" sia ai principi di "[...] economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione" sia all' "adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire."

In altri termini, l'Amministrazione resistente ha omesso di contemperare tutti i principi in gioco, che imponevano il compimento di scelte tese alla più ampia tutela dei diritti di tutti i partecipanti.

2. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 16, CO. 2, LETT. D) DEL D.M. 3 AGOSTO 2017 N. 138 - VIOLAZIONE DELLE REGOLE IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI, DEL GIUSTO PROCEDIMENTO, DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, IMPARZIALITÀ E PAR CONDICIO NELLE PROCEDURE CONCORSUALI- VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35, CO. 3, LETT. E) DEL D.LGS. 30 MARZO 2001 N. 165 E DELL'ART. 9, CO. 2 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994 N. 487 - ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, MANIFESTA ARBITRARIETÀ, ILLOGICITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

Alle contestate illegittimità si aggiunge l'illegittima composizione del Collegio chiamato all'adozione dei criteri di valutazione da utilizzare per la correzione delle prove e l'attribuzione dei punteggi.

L'art. 16, co. 2, D.M. 3 agosto 2017 n. 138, nel prevedere la disciplina regolamentare del concorso de quo, statuisce espressamente che i componenti dell'organismo tecnico, tra l'altro, «non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici»; inoltre, «non possono essere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti sindacali [...]; ne' esserlo stati nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso.».

Al riguardo, taluni componenti dell'organo tecnico, riunitosi in seduta plenaria in data 25/01/2019, versavano

in evidenti condizioni di incompatibilità e/o in conflitto di interessi, non potendo risultare destinatari di alcuna nomina.

Nella specie, con decreto direttoriale della Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 2080 del 31 dicembre 2018, sono stati illegittimamente nominati il dott. Angelo Francesco Marcucci, quale componente della 12° Sotto-Commissione, la dott.ssa Elisabetta Davoli, quale componente della 11° Sotto-Commissione, e la dott.ssa Francesca Busceti, quale componente della 18° Sotto-Commissione.

In particolare, le dott.sse Elisabetta Davoli e Francesca Busceti hanno svolto attività di formazione nel corso dell'anno precedente all'indizione del concorso.

Sul punto, si comprendono agevolmente le ragioni in virtù delle quali la mera presenza, in seno alla Commissione esaminatrice, di soggetti che si siano attivamente occupati della formazione dei futuri candidati, sia ex se idonea ad ingenerare una situazione di potenziale conflitto di interessi capace, in concreto, di compromettere l'imparzialità di giudizio e di invertere una posizione di conflittualità o di divergenza rispetto all'interesse generale, affidato alle cure della P.A.

Del pari, le garanzie di trasparenza ed imparzialità sono state compromesse dalla presenza, in seno alla Commissione, del Dott. Francesco Marcucci, che al momento del conferimento dell'incarico risultava essere (ed è tuttora) il Sindaco del Comune di Alvinaglia, in Provincia di Caserta. Pertanto, secondo quanto previsto dall'art. 35, co. 3, lett. e), D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, e dall'art. 9, co. 2, d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, non avrebbe potuto essere destinatario di alcuna nomina.

A mente della prima disposizione, le commissioni devono essere composte da "esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali."

Ancora, ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. n. 487/1994, "Le commissioni esaminatrici di concorso sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime e non possono farne parte, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546, i componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione interessata, coloro che ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali."

Non può sottacersi l'incidenza che il ruolo politico svolto dal commissario può rivestire in seno ad un organo

collegiale, così da ingenerare il potenziale e serio pericolo di decisioni arbitrarie, atte a pregiudicare in radice l'imparzialità e la trasparenza amministrativa.

In ragione di quanto sopra, emerge la chiara ed evidente violazione dei superiori principi di trasparenza, buon andamento ed imparzialità dell'Amministrazione stessa, la cui lesione, oltre a violare lo spirito su cui si fonda lo svolgimento di un pubblico concorso, arreca anche un danno alle stesse Istituzioni scolastiche, le quali conservano l'interesse a che la procedura concorsuale selezioni i soggetti con la migliore professionalità, in condizioni di uguaglianza.

Alla luce di quanto esposto, la commissione esaminatrice opera come collegio perfetto "in tutti i momenti in cui vengono adottate determinazioni rilevanti ai fini della valutazione dei candidati (fissazione dei criteri di massima di valutazione delle prove concorsuali; selezione degli argomenti e redazione delle tracce delle prove scritte; determinazione dei requisiti da sottoporre ai candidati nelle prove orali; correzione degli elaborati e svolgimento delle prove orali) ovvero in ogni altro caso in cui ciò sia espressamente previsto dalla regolamentazione del concorso" (T.A.R. Lazio - Roma, Sez. I, 11 ottobre 2017, n. 10185); conseguentemente, la sussistenza di cause di incompatibilità invalida le attività svolte dall'intero organo collegiale, rendendo illegittimo l'operato della Commissione Plenaria nonché, a cascata, di tutte le sotto-commissioni (T.A.R. Lazio – Roma, sentenza 2 luglio 2019, n. 8655).

Ne deriva l'obbligo in capo all'Amministrazione resistente di provvedere al riconoscimento, in favore di parte ricorrente, del diritto a partecipare alle prove orali del concorso a dirigente scolastico, ovvero a procedere ad una riedizione delle prove scritte in maniera rispettosa delle rilevanti disposizioni di bando, regolamentari e legislative rilevanti.

IN VIA ISTRUTTORIA

Parte ricorrente, a mezzo dei sottoscritti procuratori, ha richiesto all'Amministrazione resistente di acquisire le generalità e l'indirizzo di residenza dei controinteressati.

A tale istanza, alla data di proposizione del ricorso, non è stato dato riscontro.

Stante l'impossibilità di conoscere l'identità delle suddette persone, si rende necessario che Codesto Ill.mo Presidente della Repubblica, al fine di instaurare il regolare contraddittorio, disponga che l'Amministrazione resistente fornisca i dati identificativi dei controinteressati, così come richiesti con regolare istanza versata in atti.

Ovvero, autorizzare questa parte ricorrente, stante la numerosità dei potenziali controinteressati, a notificare il presente ricorso a mezzo pubblici proclami ex artt. 41 e 52 c.p.a.

SUL PERICULUM IN MORA

Le ragioni in diritto rendono palese la sussistenza del fumus boni iuris.

Inoltre, dalle considerazioni che precedono emerge come, nella fattispecie oggetto dell'odierno giudizio, sussistano le ragioni di estrema gravità e urgenza che legittimano la richiesta adozione della misura interinale cautelare e provvisoria che permetta all'odierna parte ricorrente di ottenere la partecipazione alle prove orali della procedura concorsuale di interesse calendarizzate fino alla fine del mese di luglio p.v., o altrimenti alla riedizione della prova scritta in condizioni di parità con tutti gli altri concorrenti.

Segnatamente, occorre considerare che a breve saranno pubblicate le graduatorie finali e, a far data dalla fine del mese corrente, inizieranno a decorrere le assunzioni da parte della P.A.

Pertanto, ove codesto Ill.mo Presidente della Repubblica non dovesse emettere la richiesta misura cautelare, parte ricorrente subirebbe un pregiudizio grave ed irreparabile, posto che alla stessa verrebbe definitivamente preclusa la possibilità di ottenere l'ambito posto di lavoro.

L'ingiusta esclusione in parola è dunque destinata a causare un danno alla carriera, e quindi alla vita del ricorrente, di portata davvero incalcolabile e oggettivamente irreparabile, in considerazione delle variabili (anche e soprattutto in termini di perdita di future ulteriori chance) che essa inevitabilmente comporta.

È appena il caso di rammentare come, nel processo amministrativo, lo strumento cautelare sia volto ad impedire possibili danni irreparabili, cagionati dal provvedimento o dal comportamento lesivo dell'amministrazione, nel tempo occorrente alla definizione del giudizio. Dottrina e giurisprudenza affermano concordemente la natura al contempo autonoma e strumentale della tutela cautelare, intendendo l'autonomia in senso non soltanto strutturale ma, soprattutto, funzionale: essa non ha infatti funzione di accertamento o di anticipazione soddisfattiva della pretesa fatta valere dalla parte che richiede la misura, bensì appunto di garanzia dell'effettività della tutela giurisdizionale (c.d. funzione conservativa).

Tale funzione costituisce immediata espressione del più volte menzionato principio di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale, ricavabile fra l'altro dagli artt. 24 e 113 Cost., nonché dal principio del giusto processo di cui agli artt. 111 Cost., 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Tutto ciò premesso,

VOGLIA L'ILL.MO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

- in via cautelare, sospendere i provvedimenti meglio individuati in epigrafe e, per l'effetto, ammettere parte ricorrente a partecipare alle prove orali del concorso indicato in epigrafe, ovvero, in via subordinata, disporre

una riedizione delle prove scritte, ordinando all'Amministrazione resistente di porre in essere qualsiasi tipo di misura idonea a tal fine;

- nel merito, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati e condannare l'Amministrazione all'adozione del relativo provvedimento di ammissione di parte ricorrente alle prove orali della procedura selettiva in esame, ovvero, in via subordinata, a disporre una riedizione delle prove scritte in condizione di parità tra i concorrenti, mediante la predisposizione di qualsiasi tipo di misura idonea a tal fine.

Il contributo unificato è dovuto nella misura di € 650,00.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.

Roma, 24 luglio 2019

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Tiziana De Pasquale"

Tutto ciò premesso parti ricorrenti, *ut supra* rappresentate, difese e domiciliate, chiedono che

VOGLIA L'ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO – ROMA

- in via cautelare, sospendere i provvedimenti meglio individuati in epigrafe e, per l'effetto, disporre una riedizione delle prove orali, anche mediante l'indizione di prove suppletive o di qualsiasi tipo di misura idonea a tal fine;

- nel merito, accogliere il presente ricorso per motivi aggiunti e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati e condannare l'Amministrazione a disporre una riedizione delle prove orali, anche mediante l'indizione di prove suppletive o di qualsiasi tipo di misura idonea a tal fine. Con vittoria di spese, diritti e onorari da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.

Si dichiara che l'importo del contributo unificato relativo alla presente controversia, versato all'atto di deposito del ricorso per motivi aggiunti, è pari a Euro 325,00.

Salvis iuribus,

Palermo - Roma, 30 ottobre 2020

Avv. Francesco Leone Avv. Simona Fell Avv. Tiziana De Pasquale